

VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventisei, il giorno nove del mese di marzo, (09.03.2026), alle ore 21.00, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima fissata per le ore 21.00 del giorno otto marzo duemilaventisei (08.03.2026), regolarmente convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO (ODG)

- 1) adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), mandato al Presidente per la registrazione dello Statuto presso gli organi competenti;
- 2) richiesta di iscrizione al RUNTS, conseguente assunzione della qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore), mandato al Presidente per l'espletamento delle pratiche necessarie ad effettuare la richiesta di iscrizione entro il 31.03.2026;
- 3) varie ed eventuali.

Viene constatata la regolare convocazione dell'assemblea, la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, nonché soci, nelle persone di Tiziana Borghesi Presidente, Simona Tesei, Vicepresidente, Elisa Bondi, Segretario, Sauro Sarrini, Tesoriere, Mirco Gudini consigliere. È dunque presente l'intero organo amministrativo. Sono inoltre presenti, i soci: Riccardo Locci, Marcello Ferrini, Alfredo Burgassi, Sara Poggolini, Sabrina Pasqui. L'assemblea, dunque, è in forma plenaria, in quanto sono presenti tutti i soci. Presiede Tiziana Borghesi, i presenti scelgono quale segretario Elisa Bondi, che accetta. Quanto al primo punto all'Ordine del giorno, prende la parola il presidente che comunica ai presenti la necessità di adeguare lo statuto sociale in modo da renderlo coerente con le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). I presenti possono verificare la nuova stesura dello Statuto Sociale nel documento

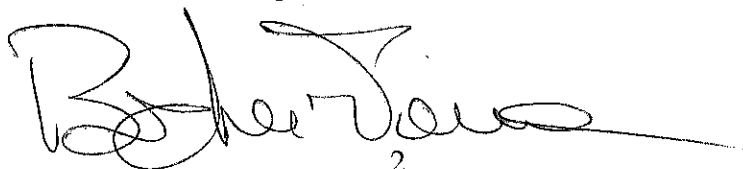
Bondì Elisa

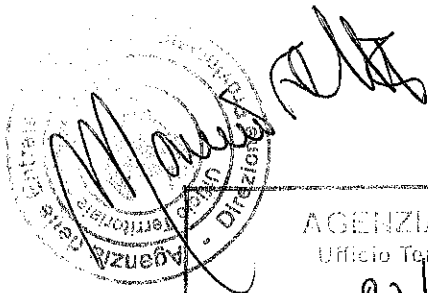
Tesei Simona

nesso a disposizione. Il Presidente mette ai voti la proposta di adeguamento, chiedendo, contemporaneamente, attribuzione di mandato per la registrazione del nuovo Statuto presso gli organi competenti. Dopo ampia e approfondita discussione l'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare la proposta del Presidente, approvando, conseguentemente, lo Statuto sociale nella nuova stesura, composta da n. 21 articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera A e ne forma parte integrante e sostanziale, e attribuendo al Presidente mandato per la registrazione del nuovo Statuto sociale presso gli enti competenti, con promessa fin da ora di rato e valido. Passati alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente prende la parola, ricordando che l'Associazione risultava iscritta nell'Elenco delle Onlus e che tale Elenco è stato soppresso a partire dall'01.01.2026; dopo riepilogo della normativa introdotta dalla riforma del Terzo settore, sottopone ai presenti la proposta di aderire al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), allo scopo di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, iscrivendo l'Associazione nell'apposita sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), chiedendo, contemporaneamente, mandato ad effettuare tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 31.03.2026. Dopo ampia e approfondita discussione, l'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare la proposta del Presidente di aderire al RUNTS, attribuendo a quest'ultimo mandato ad effettuare tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 31.03.2026, con promessa fin da ora di rato e valido. Alle ore 23.00, essendo esauriti i punti all'ODG e non avendo nessun altro chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Elisa Bondi

Il Presidente Tiziana Borghesi





AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Sansepolcro

Registrato il 23/03/2026 3.47

€ 200,00 = Imp. Res -
555016 Bp22

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: **"Respiro Vita APS"**, da ora in avanti denominata "*Associazione*", con *sede legale* nel comune di **Arezzo (AR)**, e con *durata illimitata*. L'Organo di amministrazione potrà istituire nuove sedi, uffici, unità locali in genere senza che questo comporti modifica del presente statuto. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro*, è *laica*, *apolitica* e persegue finalità *civiche*, *solidaristiche* e *di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare, l'Associazione nasce con l'intento di contribuire al miglioramento della vita sociale secondo modalità solidaristiche di tipo inclusivo, e, nello specifico, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed intende sensibilizzare alla conoscenza degli aspetti connessi alla broncopneumopatia

Bonardi

Bonardi

cronica ostruttiva, all'asma bronchiale, alle pneumopatie infiltrative diffuse, alle malattie polmonari rare, all'ipertensione arteriosa polmonare, all'insufficienza respiratoria, alle malattie infettive dell'apparato respiratorio, alle malattie respiratorie del sonno, ai tumori dell'apparato respiratorio, alle malattie della pleura e del diaframma ed alle malattie neuromuscolari mediante:

- assistenza sociale: gestione diretta o indiretta di servizi di assistenza domiciliare, residenziale e semi-residenziale a favore di persone colpite da malattie dell'apparato respiratorio presso strutture appositamente dedicate, da realizzarsi anche in convenzione con Enti pubblici e con realtà private;
- ricerca scientifica: sostegno finanziario della ricerca scientifica nel campo della bronco - pneumologia in tutte le sue forme e modalità, con la possibilità di sostenere progetti di studio e borse di studio;
- informazione: attraverso qualsiasi strumento, l'Associazione si impegna a divulgare la conoscenza, innanzitutto a livello cittadino, delle patologie dell'apparato respiratorio;
- prevenzione: organizzazione di corsi sulla prevenzione e sulla terapia delle patologie respiratorie e su tutto quanto concerne le problematiche di natura bronco pneumologia;
- formazione: promozione di percorsi di formazione di tutti gli operatori sanitari e parasanitari e di ogni figura professionale coinvolta nel campo della ricerca e dell'assistenza in ambito bronco pneumologico.

La finalità di solidarietà sociale si concretizza nel recare beneficio prioritariamente a persone colpite da malattie dell'apparato respiratorio, i loro familiari e, inoltre, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. Nel perseguire queste finalità si ispira al principio laico della tolleranza ed agli ideali della

democrazia partecipativa come processo educativo che fa proprio il principio dell'inclusione nel rispetto delle minoranze, interpretati alla luce dei valori della solidarietà e della giustizia sociale.

Inoltre, l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti e società per gestire strutture e servizi di natura culturale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni e rassegne culturali, ludiche e pedagogico-educative;
- sensibilizzare i giovani sull'importanza sociale degli scopi e delle finalità dell'associazione e favorire iniziative di ogni genere e specie, utili allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa;
- esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento - in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti - è esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto

Roberto

Roberto

dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione, o ad un consigliere, in quanto disgiuntamente delegati, una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione, o il consigliere delegato, delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione o del consigliere delegato, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Roberto Ono

Roberto Ono

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte e, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Bonelli

Bonelli

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi in qualunque forma e modalità:

- denigrazione dell'Aps
- denigrazione dei suoi associati

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- l'Organo di controllo;

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo mail o altri mezzi, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce*, anche a mezzo piattaforme on line, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;

- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e, in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Bonoli D. ad

Bonoli D. ad

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e la non ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo mail o altri mezzi, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, comprese piattaforme on line, ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Bonh. Dora

Roberto

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i componenti dell'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

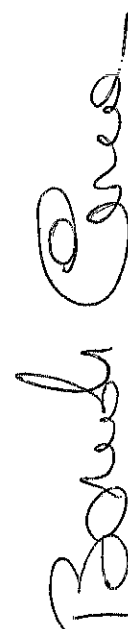
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)



L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Roberto Cusi

Roberto Cusi

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino superiori a 100.000,00 euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino superiori a 1.000.000,00 € di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi attraverso motivata richiesta scritta all'Organo di amministrazione, il quale in risposta indicherà il giorno e l'ora in cui i richiedenti potranno effettuare l'esame dei libri suddetti presso la sede sociale alla presenza del Segretario.

ART. 18

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Bianca Costa

Roberto

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

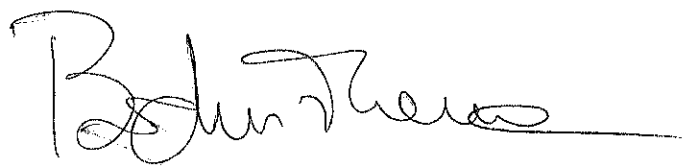
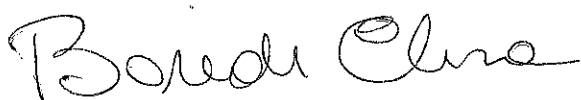
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: AREZZO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SANSEPOLCRO

Registrazione di Atto Privato

Il 23/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ8, serie 3, numero 47

data di stipula: 09/03/2026

ident.vo telematico: TZ826L000047000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92081160514

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92081160514				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

